



# **COMUNE DI CERVETERI**

Città Metropolitana di Roma Capitale

**Ordinanza Sindacale n. 18 del 30-04-2024**

**OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE 2024**

**IL SINDACO**

## **PREMESSO:**

- che con Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

- che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

**VISTA** la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

**VISTO** il D.Lgs. n. 114/98 del 31/03/1998 relativo alla "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n. 59";

**VISTA** la Legge Regionale n. 33 del 18/01/1999 relativa alla "Disciplina relativa al settore commercio" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 50;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30/07/2001, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000."

**VISTA** la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i., avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

**VISTO** il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

**VISTO** il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative";

**VISTA** l'Ordinanza n. 58/2017 del 28/04/2017 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia, per la disciplina della sicurezza balneare lungo il litorale marittimo compreso tra i comuni di Montalto di Castro e Ladispoli;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 197 del 09/04/2019 avente ad oggetto: "Plastic Free Beach 2019" con la quale la Regione Lazio ha inteso promuovere azioni e interventi finalizzati ad una nuova economia della plastica che risponda pienamente all'esigenza di minor utilizzo e al recupero delle materie plastiche sulle spiagge libere;

**VISTA** la deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24/05/2019 avente ad oggetto "Revoca delle deliberazioni di G.C. n. 97/2010, n. 101/2012, n. 58/2015 inerenti le Linee guida operative per esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico-ricreative. Spostamento dell'area destinata all'attività di kitesurf";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 14/04/2022 avente ad oggetto l'approvazione definitiva del Piano di Utilizzazione degli Arenili per finalità turistiche ricreative nel Comune di Cerveteri, che in data 19/07/2022 si è provveduto a pubblicare sul B.U.R.L. n.60/2022 comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e grafici;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 20/01/2023 avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee guida per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico ricreative";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 aprile 2024, n. T00063: "Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2024", integralmente richiamata nel presente atto comprensiva dei relativi allegati e disponibile sul sito istituzionale della regione Lazio;

**VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

**RITENUTO** necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune. durante la stagione estiva;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

- 1.1** La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Cerveteri e disciplina l'uso e la gestione degli arenili liberi ed in concessione nonché gli specchi acquei per le finalità turistico ricreative, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e, per quanto attiene alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti, rinvia espressamente alle disposizioni dettate dalla competente Autorità Marittima.
- 1.2** La presente disposizione si applica a chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale n. 19 del 12 agosto 2016 che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono gli stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi, spiagge libere, colonie marine, esercizi di ristorazione, noleggi di unità da diporto, strutture ricettive, attività ricreative e sportive compresi i rispettivi specchi acquei antistanti, nonché ai bagnanti e/o frequentatori delle spiagge libere.
- 1.3** A tutti i soggetti indicati al precedente paragrafo 1.2 è fatto obbligo di esporre per tutta la stagione estiva, ovvero, per l'intero periodo di apertura delle attività secondarie, la presente Ordinanza in un luogo ben visibile e nei percorsi di ingresso così da garantire la massima pubblicità dei contenuti in favore degli utenti del mare.
- 1.4** Inoltre è fatto obbligo ai soggetti di cui al paragrafo 1.2 di esporre, congiuntamente alla presente disposizione, l'Ordinanza dell'Autorità Marittima e l'apposito eventuale tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

## **ART. 2**

### LIBERO TRANSITO E DIRITTO DI ACCESSO SUL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO

- 2.1** I concessionari di aree Demaniali Marittime e/o tutti i soggetti di cui all'articolo 1.2 hanno l'obbligo di garantire, durante l'intero arco della giornata per tutto l'anno solare, l'accesso libero e gratuito per il raggiungimento della battigia (fascia di metri lineari 5,00 destinata esclusivamente al libero transito ed alle operazioni di soccorso). È concessa facoltà di predisporre apposito ed idoneo percorso per agevolare il libero transito alla battigia opportunamente segnalato a condizione che non venga modificato lo stato dei luoghi e che tale operazione non implichi l'installazione di strutture per le quali la normativa vigente prevede il rilascio di apposita autorizzazione. In assenza di idonee indicazioni si intende "libero e gratuito" qualsiasi entrata/passaggio esistente.
- 2.2** I concessionari e/o i soggetti di cui all'articolo 1.2 che occupano tratti di pubblico arenile dovranno apporre, in modo ben visibile ad ogni ingresso principale dell'area in concessione, apposita cartellonistica multilingue (almeno italiano ed inglese) riportante la seguente dicitura: "l'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia".
- 2.3** Inoltre dovrà essere garantito l'accesso, di cui al precedente paragrafo 2.1, anche se l'entrata principale ed il percorso per il raggiungimento della battigia insistono su aree di proprietà privata.
- 2.4** Tutti i proprietari degli immobili che hanno arbitrariamente precluso l'accesso al mare, mediante costruzione di recinzioni sia in muratura o altro materiale o tramite posizionamento di cancelli debbono ripristinare lo stato dei luoghi, nel rispetto delle normative vigenti.

## **ART. 3**

### STAGIONE BALNEARE (ORARI E SERVIZI DI ASSISTENZA E VIGILANZA AI BAGNANTI)

- 3.1** La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio e il 30 settembre;
- 3.2** I concessionari sono obbligati ad esercitare l'attività di stabilimento balneare dalla data del 01 giugno alla data del 15 settembre e debbono garantire (obbligatoriamente dal 01 giugno al 15 settembre) l'utilizzo e la funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, nel rispetto degli orari di cui al successivo punto 3.4;
- 3.3** Nel periodo compreso dal 1° al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre, previa comunicazione scritta all'Ufficio Demanio del Comune di Cerveteri e all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, è consentita l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici, garantendo comunque il servizio di sorveglianza ai bagnanti nei giorni di sabato, domenica e festivi, nel

rispetto degli orari di cui al successivo punto 3.4; in tal caso dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E' GARANTITO SOLO NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI";

**3.4** Gli orari riservati alla balneazione sono:

**a)** dal 1° al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre dalle ore 09:00 alle ore 18:00;

**b)** dal 1° giugno al 15 settembre dalle ore 09:00 alle ore 19:00;

**3.5** Nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 30 aprile è consentita l'apertura delle attività secondarie a quelle di stabilimento balneare anche ai soli fini elioterapici, in tal caso il concessionario è tenuto a comunicare per iscritto, all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Cerveteri e all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli, almeno 10 giorni prima dell'apertura, quali attività verranno esercitate. In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): "ATTENZIONE! NEL PERIODO COMPRESO DAL \_\_\_\_ AL \_\_\_\_ QUESTO STABILIMENTO SVOLGE ESCUSIVAMENTE LE ATTIVITA' DI: (elioterapia/ristorazione/bar/etc.) – ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO";

**3.6** Gli orari delle attività accessorie (bar, ristoranti, discoteche, ecc.) seguiranno la disciplina prevista dalla normativa comunale vigente per il commercio;

**3.7** La struttura potrà offrire tutti i servizi connessi all'attività di stabilimento balneare come indicati dall'art. 4 del Regolamento Regionale 12/08/2016 n. 19, ad eccezione della balneazione secondo le indicazioni del presente articolo e nel rispetto dei limiti temporali autorizzati dai vigenti titoli abilitativi per il mantenimento delle strutture stagionali, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia;

**3.8** La presente Ordinanza che sostituisce la precedente Ordinanza n. 10/2023, entra in vigore a decorrere dalla data odierna sino al nuovo Decreto del Presidente della Regione Lazio: "Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2025".

#### **ART. 4**

##### **PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

**4.1** Sulle spiagge del territorio del Comune di Cerveteri è vietato:

- a)** Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- b)** Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate;
- c)** Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- d)** Campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, campers o altri mezzi tali spazi;
- e)** Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso ed a quelli addetti alla pulizia degli arenili;
- f)** Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) e/o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Nelle aree demaniali libere e in concessione è possibile svolgere manifestazioni di breve durata per un massimo di giorni da uno a tre (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione del Comune, da richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento. Tuttavia tali manifestazioni sono vietate dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Le strutture realizzate per le attività ricreative suddette dovranno essere opportunamente delimitate;
- g)** Condurre o far permanere (eccetto nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate) qualsiasi tipo

di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile di salvataggio al guinzaglio, accompagnate da personale istruttore munito di brevetto in corso di validità e rilasciato dalle competenti amministrazioni, i cani guida per i non vedenti, i cani da guardiania per il periodo di chiusura al pubblico delle strutture balneari, nonché quelli a servizio delle forze dell'ordine condotti nell'ambito e per fini delle rispettive attività di istituto. È facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica. Sono esclusi dal divieto, solo per le ore non dedicate alla balneazione (dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno seguente) gli animali di piccola taglia i cui proprietari/detentori sono obbligati a rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi, e al tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori e nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica incolumità. È comunque sempre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale di taglia grande (equini e similari), quando la spiaggia è frequentata da un numero consistente di bagnanti e/o persone in genere;

- h)** Tenere il volume della radio, lettori CD, MP3, IPOD e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e nelle ore notturne;
- i)** Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro;
- j)** Esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità;
- k)** Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- l)** Accendere fuochi;
- m)** Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.
- n)** Effettuare la pubblicità sulle spiagge mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- o)** Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. surfcasting) organizzate da Associazioni sportive, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione;
- p)** Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- q)** Distendere o tinteggiare reti da pesca;

#### **4.2** Lungo il litorale marino è vietato:

- a)** offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;
- b)** Usare sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- c)** Spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute comprese le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;
- d)** Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione delle essenze vegetali della duna, nonché il calpestio delle aree dunali, siano esse recintate e non, arrecare pregiudizio alla flora spontanea ed alla fauna selvatica con particolare riguardo alle aree all'interno del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia;
- e)** Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo ad eccezione dei mezzi autorizzati, di soccorso e di Polizia.
- f)** Esercitare attività (es. attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sup, sci nautico, kitesurf, ecc.) e/o organizzare qualsiasi manifestazione sportiva e non senza le autorizzazioni/nulla osta previste dalle normative vigenti in materia.

**4.3** Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune. L'esercizio delle attività commerciali, di cui al precedente comma, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 18.00. A tal fine, le relative istanze dovranno pervenire al SUAP al seguente indirizzo di posta elettronica [suapcomunecerveteri@pec.it](mailto:suapcomunecerveteri@pec.it) previa trasmissione della documentazione prevista.

**4.4** L'attività di noleggio di attrezzature balneari sulle spiagge libere del pubblico demanio marittimo, può essere effettuata tramite presentazione di SCIA, con rimessa ubicata su: area pubblica (l'esercente deve essere titolare di una concessione di occupazione di suolo pubblico), oppure su area demaniale (l'esercente deve essere titolare una concessione demaniale), su area privata.

- 4.5** L'accesso all'area da destinare ad una eventuale libera accoglienza degli animali da compagnia è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a)** i cani devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
  - b)** i proprietari/detentori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli stessi e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
  - c)** i proprietari/detentori degli animali hanno l'obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile;
  - d)** i proprietari/detentori degli animali devono assicurare che questi abbiano un comportamento adeguato alle esigenze di convenienza con le persone e gli animali che usufruiscono con la spiaggia;
  - e)** i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 ed i proprietari/detentori di cani hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
  - f)** i proprietari/detentori degli animali devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi, e al tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori.
- 4.6** Con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 24/05/2019 è stata individuata un'area adibita all'esercizio dell'attività di kitesurf, la stessa è ubicata nella zona compresa tra lo stabilimento balneare denominato "Quadrifoglio" e la foce del fiume Zambra:
- a)** L'esercizio del Kitesurf può essere effettuato solo in ore diurne;
  - b)** La gestione dell'area è stata affidata all'Associazione Assobalneari di Marina di Cerveteri che provvederà a titolo gratuito al suo allestimento nonché allo smantellamento al termine della stagione;
  - c)** L'Associazione Assobalneari dovrà provvedere a delimitare idoneamente l'area a terra, nonché a posizionare un idoneo numero di cartelli riportanti la dicitura "ATTENZIONE-AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITESURF - DIVIETO DI TRANSITO". Anche il corridoio di lancio dovrà essere delimitato secondo la normativa vigente dall'Ordinanza Balneare 58/17 datata 28/04/2017, Capo IV Art. 12, del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia;
  - d)** Le associazioni che usufruiscono dell'area potranno posizionare installazioni volte a creare ombreggianti amovibili, a condizione che le stesse siano completamente aperte in tutti i lati (Tenda Araba);
  - e)** In particolare, la pratica del kitesurf, è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare n. 58/2017 del 28/04/2017 Art. 17 Punto 2 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia;
  - f)** L'uso del corridoio è di carattere temporaneo, la sua utilizzazione decorrerà dall'avvenuta sistemazione dell'area e del corridoio fino al 31 ottobre di ogni anno, quando le strutture e la cartellonistica verranno rimosse. Le eventuali scuole che intendono servirsi della suddetta area devono essere riconosciute/autorizzate da Federazioni o Enti. Sarà facoltà dei gestori organizzare l'utilizzo dell'area da parte delle diverse scuole, nel rispetto del distanziamento sociale obbligato;
  - g)** L'attività di Kitesurf potrà essere svolta e se necessario soggetta ad autorizzazione/nulla osta prevista dalle normative vigenti in materia.

## **ART. 5**

### **DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI**

- 5.1** Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09,00 e sino alle ore 19,00. La balneazione è consentita, nel periodo 01 maggio al 30 settembre durante gli orari di cui all'art. 3, comma 3.4 della presente ordinanza.
- 5.2** I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.
- 5.3** I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono:
- a)** Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
  - b)** Esporre in luoghi ben visibili al pubblico copia della presente Ordinanza, nonché una tabella con i prezzi aggiornati e dotarsi di un proprio spazio web dedicato, sul quale pubblicare il listino prezzi aggiornato alla stagione in corso e la documentazione relativa alla SCIA presentata;
  - c)** Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
  - d)** I concessionari dovranno inoltre, curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo

immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione. La pulizia della spiaggia deve essere assicurata almeno una volta al giorno;

- e) Il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio;
- f) Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, nonché raccoglitori per prodotti da fumo, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti;
- g) Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione senza apporto di materiale, riconducibile ad una operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento e/o dall'utenza giornaliera, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario al comune;
- h) L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione al comune. Nella comunicazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare;
- i) Gli ombrelloni, le sdraio, i lettini, o altra attrezzatura da installare a qualsiasi titolo in aree demaniali marittime, debbono essere posizionati in maniera tale da garantire un'ordinata e sicura utilizzazione dell'arenile e la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull'arenile stesso;
- j) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;
- k) È fatto obbligo al concessionario di garantire l'accesso al mare alle persone diversamente abili, predisponendo uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile anche da parte delle persone diversamente abili (*art. 4 lett. f) del Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016*), per la collocazione di detti percorsi è sufficiente presentare una comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo, corredata da idonea planimetria, purché siano realizzati con elementi poggiati e non infissi al suolo. Tali passerelle dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare. È obbligatorio del concessionario munirsi di ogni eventuale autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
- l) I concessionari dovranno inoltre attenersi a quanto disposto dall'art. 13 delle NTA del PUA e dall'art. 22 delle *Linee guida per l'utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime con finalità turistico-ricreative* in merito all'abbattimento delle barriere architettoniche e servizi per disabili;
- m) Tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali con accesso alla spiaggia;
- n) I contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto quali: sacchetti monouso, posate, piatti, bicchieri, vassoi, contenitori per alimenti, cannucce, paline per il caffè, ecc. devono essere in materiale biodegradabile e compostabile.

#### 5.4 Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari:

- a) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06/08/2007, n. 13 e s.m.i.;
- b) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc.) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti;
- c) Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale con scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO", avente superfici idonee a contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare del Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia. E' inoltre facoltà dei gestori prevedere nell'impianto balneare la disponibilità di un defibrillatore, sia manuale che automatico, semiautomatico o impiantabile (DAE) salvo nei casi in cui ne è fatto specificatamente l'obbligo, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute n.149 del 28.06.2017 e ss.mm.ii.;
- d) I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata. I Concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello

stabilimento o dell'esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;

- e) È vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- f) È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- g) Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione - per fini turistico-ricreativi - la realizzazione, la modifica o gli spostamenti dei camminamenti pedonali, passerelle per i diversamente abili, fioriere o altri arredi necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, connessa all'attività di balneazione e non di ristorazione (cfr. NOTA ESPLICATIVA Regione Lazio n. 666884 del 06.07.2022 protocollo dell'Ente n. 34924 del 07-07-2022), quali ad esempio gazebo, zone d'ombra, campi da gioco con recinzioni e rete di protezione, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, teli frangivento, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune competente, purché poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente (art. 16 comma 2 del Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016). Gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. È obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. I concessionari delle strutture balneari interessate dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio, rispondendo di eventuali responsabilità in caso di intralcio all'operato dei mezzi di soccorso;
- h) I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocuo all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno darne comunicazione al comune e agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata;
- i) Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte, previa comunicazione al comune, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 18/2001, a pena di inammissibilità della comunicazione stessa;
- j) È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto;
- k) I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione ed in prossimità della battigia, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50x70 cm redatto in più lingue comunitarie (almeno italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione;
- l) Qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico - sanitari ed alla postazione di primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l'arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza, fatti salvi i casi di decadenza o revoca della Concessione stabiliti dall'art. 49 L.R. 13 del 06/08/2007 e s.m.i..

## **ART. 6**

### **DIRITTO DI TRANSITO**

- 6.1** I titolari di concessione demaniale marittima devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, anche ai fini della balneazione, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, e non possono interdire gli accessi al mare.
- 6.2** La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia deve essere sempre lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso.
- 6.3** I concessionari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70x50 cm, redatto in più lingue comunitarie, riportante la seguente dicitura: *"L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito"*.

## **ART. 7**

## SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SECONDARIE

- 7.1** La destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative sul demanio marittimo è disciplinata dall'art. 11 delle NTA del PUA e dall'art. 53 delle Linee guida per l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico ricreative.
- 7.2** Può essere consentito utilizzare le strutture balneari, al di fuori della stagione balneare, per fini esclusivamente elioterapici, come meglio riportato all'art. 3 punto 3.
- 7.3** Nel periodo intercluso dal 01 ottobre al 30 aprile, è facoltà dei concessionari aprire le attività secondarie a quelle di stabilimento balneare (bar, ristoranti, elioterapia, ecc.), CON LE MEDESIME PRESCRIZIONI IMPARTITE AL PRECEDENTE PUNTO 3 DEL PRESENTE ATTO, fermo restando il possesso e la validità delle autorizzazioni/titoli amministrativi operanti e delle relative prescrizioni, compreso il rispetto di quelle della presente ordinanza.

### ART. 8

#### DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- 8.2** Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti da comportamenti illeciti, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19 del 25/03/2020 nonché degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- 8.3** Qualora l'abbandono riguardi i rifiuti di prodotti da fumo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 40 della legge 28/12/2015 n. 221, ovvero, la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 300,00.
- 8.4** La Polizia locale e le Forze dell'ordine operanti sul territorio sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze emanate dal Comune di Cerveteri e qualsiasi disposizione eventualmente incompatibile con il presente provvedimento. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Capo del Circondario Marittimo e Comandante di porto di Civitavecchia.
- 8.5** Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 per la violazione delle presenti norme è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace di Civitavecchia nei termini previsti dalla legge 689/1981.
- 8.6** La presente ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza del Comune di Cerveteri, si intende efficace per tutto l'anno solare e resta valida fino ad eventuale successiva disposizione/ordinanza; è abrogata ogni precedente disposizione/ordinanza concernente le attività oggetto della presente, in contrasto o comunque incompatibile con essa;
- 8.7** La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Cerveteri, nella sezione "Amministrazione Trasparente", oltre che trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
- 8.8** Della sua pubblicazione verrà data notizia alle autorità ed agli enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

### ART. 9

#### RICORSO GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVO

A norma dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

### ART. 10

#### SEGNALAZIONE SINISTRI

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni fondata notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competente per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

#### AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;

- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- Quando segnali alle forze dell'Ordine ed alla Guardia costiera una qualsiasi emergenza, se possibile, rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche significativamente il personale soccorritore, dando tutte le maggiori informazioni possibili ed aggiornamenti, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- Non fare il bagno se sia stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino)

## AVVISI

- **BANDIERA ROSSA** – pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;
- **BANDIERA GIALLA:** forti raffiche di vento;

### **Numeri telefonici utili in caso di richiesta di soccorso:**

- GUARDIA COSTIERA EMERGENZA IN MARE - 1530
- CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA - Tel. 0766/366401 - Fax 0766/366415 Sito web: <http://www.guardiacostiera.it/civitavecchia> e-mail: [cpciv@mit.gov.it](mailto:cpciv@mit.gov.it) - [civitavecchia@guardiacostiera.it](mailto:civitavecchia@guardiacostiera.it);
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO LADISPOLI - Tel. 0766/1943530;
- NUMERO UNICO DI EMERGENZA - 112;
- POLIZIA LOCALE di CERVETERI - Tel. 069942586 e-mail: [polizia-municipale@comune.cerveteri.rm.it](mailto:polizia-municipale@comune.cerveteri.rm.it)

Lì, 30-04-2024

**IL SINDACO  
ELENA MARIA GUBETTI**

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005